

Autorità Naxionale Anticorruxione

Presidente

DELIBERA N. 1264 DEL 30 novembre 2016

OGGETTO: Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da D.R.C. Costruzioni Generali S.r.l. e dalla Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato – Centrale Unica di Committenza – Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento del Polo Scolastico in Costigliole d'Asti, Piazza Medici del Vascello – Importo a base di gara: euro 570.478,76 - S.A. Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato – Centrale Unica di Committenza

PREC 82/16/L

Attribuzione punteggi offerta tecnica - poteri della Commissione di gara

E' illegittima l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica da parte della commissione di gara laddove i concorrenti non siano posti in condizione di sapere che una parte del punteggio era riservata ad eventuali migliorie proposte.

Art. 95 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 162359 del 3 novembre 2016 presentata congiuntamente da D.R.C. Costruzioni Generali S.r.l. e dalla S.A. Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato – Centrale Unica di Committenza con la quale gli istanti rappresentano che la Commissione di gara riservava una aliquota di punteggio alle offerte recanti migliorie non richieste dal disciplinare; chiedono quindi se tale condotta sia legittima e se la Commissione debba limitarsi a modificare i punteggi eliminando i punti attribuiti per le migliorie non contemplate, o se debba riesaminare nel merito le offerte tecniche, pur avendo già aperto le offerte economiche;

VISTA la memoria prot. 176700 del 29 novembre 2016 presentata da Cooperativa Architetti Costruttori;



Sutorità Naxionale Anticorruxione

Presidente

VISTI l'Invito alla gara (punto 18) e il Disciplinare (art. 10) che recano gli elementi da tenere in considerazione per l'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica (Impermeabilizzazione tetto palestra; risanamento locale mensa; rampa accesso disabili; risanamento e isolamento palestra), ciascuno dei quali recante descrizione dell'intervento e range di punteggio attribuibile;

VISTO il Verbale di gara del 28 ottobre 2015, dal quale si rileva che la Commissione, prima di aprire le buste delle offerte tecniche pervenute, stabiliva, per ciascun elemento dell'offerta, di "accantonare" un certo numero di punti da riservare ad "elementi migliorativi rispetto alla richiesta";

VISTA la giurisprudenza (Cons. Stato Sez. V, 31 marzo 2016, n. 1270) per cui nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione a condizione che siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo, e solo la presenza di criteri sufficientemente puntuali consente la verifica dell'operato dell'Amministrazione da parte del privato, nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo; la Corte di Giustizia CE 24 gennaio 2008 (in causa C-532/2006), richiamata anche dal Consiglio di Stato (sez. III 10 gennaio 2013, n. 97 e 29 novembre 2011, n. 6306), ha statuito che "tutti gli elementi presi in considerazione dall'autorità aggiudicatrice per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro importanza relativa siano noti ai potenziali offerenti al momento in cui presentano le offerte [...] i potenziali offerenti devono essere messi in condizione di conoscere, al momento della presentazione delle loro offerte, l'esistenza e la portata di tali elementi [...] pertanto un'amministrazione aggiudicatrice non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti [...] gli offerenti devono essere posti su un piano di parità durante l'intera procedura, il che comporta che i criteri e le condizioni che si applicano a ciascuna gara debbano costituire oggetto di un'adeguata pubblicità da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. [...] Il diritto comunitario non osta a che una commissione aggiudicatrice attribuisca un peso relativo ai subelementi di un criterio di aggiudicazione stabilito precedentemente [...] purché una tale decisione non contenga elementi che, se fossero resi noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la detta preparazione";

RITENUTO che, nel caso di specie, al momento della predisposizione dell'offerta i concorrenti non erano posti in condizione di sapere che una parte del punteggio sarebbe stata attribuita ad



Sutorità Naxionale Anticorruxione

Presidente

eventuali migliorie proposte, appare legittimo eliminare il punteggio attribuito alle migliorie offerte, e conseguentemente effettuare una riparametrazione di tutte le offerte tecniche in maniera proporzionale; qualora la S.A. ritenga indispensabile prevedere la possibilità di proporre migliorie nell'offerta tecnica, essa dovrà bandire una nuova gara che tenga conto di tale elemento; rimane pertanto assorbita la questione posta dalla Cooperativa Architetti Costruttori relativamente all'attribuzione del punteggio per le migliorie proposte;

RITENUTO che, con riferimento alla richiesta della Cooperativa Architetti Costruttori di verificare se tutte le imprese offerenti abbiano correttamente indicato gli oneri di sicurezza aziendali, spetta alla S.A. effettuare tale verifica;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- è illegittima l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica da parte della commissione di gara in quanto i concorrenti non erano posti in condizione di sapere che una parte del punteggio sarebbe stata attribuita ad eventuali migliorie proposte; appare pertanto legittimo eliminare il punteggio attribuito alle migliorie offerte e conseguentemente effettuare una riparametrazione di tutte le offerte tecniche in maniera proporzionale.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 dicembre 2016 Il Segretario Maria Esposito